



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione C.C. n.84_ del _25.07.2023_



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

INDICE

- Art. 1) Oggetto del Regolamento**
- Art. 2) Istituzione e presupposto dell’Imposta**
- Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 4) Esenzioni**
- Art. 5) Riduzioni**
- Art. 6) Misura dell’Imposta**
- Art. 7) Obblighi del gestore**
- Art. 8) Versamenti dell’imposta**
- Art. 9) Controllo e accertamento imposta**
- Art. 10) Sanzioni**
- Art. 11) Riscossione coattiva**
- Art. 12) Rimborsi**
- Art. 13) Contenzioso**
- Art. 14) Comitato di Indirizzo**
- Art. 15) Disposizioni transitorie e finali**



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Bari, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bari.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Bari. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i residenti nel Comune di Bari;
 - b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - e. gli studenti universitari fuori sede iscritti a qualunque Università avente sede nel Comune di Bari. Sono a tal fine equiparati coloro che frequentano master o scuole di specializzazione post – laurea nelle predette Università;
 - f. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
 - g. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - j. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - k. i visitatori in viaggio per motivi concorsuali
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 5 Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
 - b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
3. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 aprile dell'anno in cui si chiede la riduzione.
4. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, per quelli di cui alla lettera b) e della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c). Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 6 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.
4. Il Comune di Bari, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 4 giorni consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Bari, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui agli articoli 4 e 5.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Bari, entro sette giorni dalla partenza:
 - Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto;
7. I gestori sono obbligati a riversare al Comune l'imposta di soggiorno trimestralmente, entro 15 giorni dalla chiusura dei seguenti trimestri: 01 gennaio/31 marzo; 01 aprile/30 giugno; 01 luglio/30 settembre; 01 ottobre/31 dicembre. Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica dell'importo da versare, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui al precedente comma 6.

In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.
8. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Bari il periodo di chiusura.
9. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
10. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
11. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Bari.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Bari le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art.4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità indicate all'art.7, comma 7 del presente regolamento.

Il versamento può essere effettuato:

- Mediante modello F24 di cui all'art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241;
- Mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente.

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazioni annuale di cui di cui all'art. 7, comma 11, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggi Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Art. 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 9 e 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.7, commi 9 e 10, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Puglia n.57/2018 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art.3, comma 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Bari.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Comitato di Indirizzo

1. L'Amministrazione comunale istituisce, entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento, un Comitato di Indirizzo composto da tecnici ed esperti e da rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare e di individuare ulteriori e migliori procedure di semplificazione.
2. Ferme restando le competenze e la potestà esclusiva di Giunta e di Consiglio in materia sia di istituzione e ordinamento dell'imposta e di determinazione delle relative tariffe, ex artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, sia di modalità di utilizzo del relativo gettito, il Comitato svolge a supporto della Giunta funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento all'utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con atto di cui al precedente articolo 6, comma 2, ed alle eventuali problematiche di carattere tecnico.
3. La Giunta con proprio atto provvede a definire composizione e modalità di funzionamento interno del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.